



## **CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO**

TRA

Il Dipartimento di Agraria dell'Università degli Studi di Sassari, con sede in Sassari in Viale Italia n. 39 P.IVA 00196350904, d'ora in poi denominato "soggetto promotore", rappresentato dal Direttore Prof. \_\_\_\_\_, nato ad \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, CF. \_\_\_\_\_.

E

Il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA), con sede legale in Roma (RM), via della Navicella, 2/4, e sedi operative presso i Centri di ricerca dell'Ente, P.IVA 08183101008, d'ora in poi denominato "soggetto ospitante" rappresentato dal Presidente Prof. \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, CF \_\_\_\_\_;

### **PREMESSO**

che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi i soggetti richiamati all'art. 18, comma 1, lettera a), della legge 24 giugno 1997, n. 196, possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in impresa e svolgimento di attività di ricerca nell'ambito della tesi laurea, a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859

### **SI CONVIENE QUANTO SEGUE:**

#### **Art. 1**

Ai sensi dell'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 il soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso le sue strutture studenti/laureati del soggetto promotore, in tirocinio di formazione ed orientamento e svolgimento di attività di ricerca nell'ambito della tesi laurea, ai sensi dell'art. 5 del decreto attuativo dell'art. 18 della legge n. 196 del 1997

#### **Art. 2**

1. Il tirocinio formativo e di orientamento e svolgimento di attività di ricerca nell'ambito della tesi laurea, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d), della legge n. 196 del 1997 non costituisce

rapporto di lavoro.

2. Durante lo svolgimento del tirocinio e dell'attività di ricerca nell'ambito della tesi di laurea, l'attività di formazione e di orientamento è seguita e verificata da un tutore scientifico designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico-organizzativo, e da un responsabile, indicato dal soggetto ospitante.
3. Per ciascun tirocinante, tesista, inserito nell'ambito delle attività svolte dal soggetto ospitante in base alla presente Convenzione viene predisposto un progetto formativo, di ricerca e di orientamento contenente:
  - il nominativo del tirocinante, tesista;
  - i nominativi del tutore e del responsabile del soggetto ospitante;
  - obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio e del progetto di ricerca della tesi, con l'indicazione dei tempi di presenza presso il soggetto ospitante;
  - le strutture (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio
  - gli estremi identificativi delle assicurazioni di copertura Infortuni e Responsabilità Civile.
4. La durata del periodo di permanenza presso il soggetto ospitante, che potrà variare in funzione della specifica carriera formativa dello studente verrà stabilita nel progetto di tirocinio e nel progetto di tesi di laurea sottoscritto da studente, tutor universitario e tutor del soggetto ospitante.
5. Di comune accordo fra responsabile del soggetto ospitante e tutore scientifico del soggetto promotore, parte del periodo per le attività della tesi di laurea potrà essere svolto al di fuori delle strutture del soggetto ospitante.
6. Il soggetto ospitante si riserva di valutare, secondo proprie modalità e principi, il tirocinante/tesista prima di accettarlo nella propria struttura e si può quindi avvalere della facoltà di non accettarlo.

Il periodo trascorso presso il soggetto ospitante come tirocinante-tesista non costituisce alcun rapporto di lavoro con il soggetto ospitante e non è fonte di maturazione di alcun diritto da parte dello studente per ogni forma d'impiego presso il soggetto ospitante stesso.

### **Art. 3**

1. Durante lo svolgimento del tirocinio formativo, di orientamento e di tesi di laurea il tirocinante/studente è tenuto a:
  - svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento, e tesi di laurea
  - rispettare le norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
  - mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni e conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio/ tesi di laurea.

### **Art. 4**

1. Il Dipartimento di Agraria di Sassari assicura il tirocinante/tesista contro gli infortuni sul lavoro nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento delle attività di ricerca di tesi di laurea e tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalarne l'evento, entro i termini previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dall'Università) ed al Dipartimento di Agraria.

### **Art. 5**

1. Ai sensi dell'art. 10 del DM 363/98, le parti stabiliscono che, nel rispetto degli obblighi previsti dal decreto legislativo numero 81 del 9 aprile 2008 e ss.mm.ii:
  - a) Il soggetto promotore provvede a:
    - i. sottoporre i tirocinanti a sorveglianza sanitaria secondo il protocollo definito dal Medico Competente, laddove necessaria e prevista (ex art. 18, c.1, lett. G e art. 41, D. Lgs. 81/08);
    - ii. informare e formare i tirocinanti sui Fattori di rischio connessi alla propria mansione e le relative misure di prevenzione (ex artt. 18, c.1, lett. L. 36 e 37, D. Lgs. 81/08);
  - b) Il soggetto ospitante provvede a:
    - i. fornire al tirocinante dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro in cui è destinato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione all'attività;
    - ii. fornire al tirocinante idonei dispositivi di protezione individuale;
    - iii. garantire al tirocinante idonee condizioni di igiene e sicurezza.
2. Il personale coinvolto del Soggetto Promotore (tirocinante compreso) è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti al presente contratto, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni. I tirocinanti sono tenuti ad osservare le norme in materia di prevenzione e protezione dettate dal Soggetto ospitante che provvederà previamente a garantirne la conoscenza.

### **Art. 6**

1. La presente Convenzione ha la durata di tre anni a decorrere dalla data dell'ultima firma apposta digitalmente ed è rinnovabile alla scadenza mediante espressa manifestazione di volontà di entrambe le parti. Ciascuna delle Parti avrà facoltà di recedere, prima della scadenza, previa comunicazione scritta all'altra Parte a mezzo PEC con un preavviso di almeno tre mesi.
2. In caso di disdetta deve essere comunque assicurato il completamento dei tirocini già avviati.

### **Art. 7**

Le Parti si impegnano a trattare i dati personali in esecuzione della presente convenzione in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. n.196 del 30.06.2003, come modificato dal D.Lgs. n. 101 del 10.08.2018 e ss.mm.ii. e dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR).

### **Art. 8**

Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

### **Art. 9**

Le parti si impegnano a risolvere amichevolmente tra loro eventuali controversie derivanti dalla presente convenzione. Per qualunque controversia dovesse insorgere tra le parti in ordine all'interpretazione, esecuzione e risoluzione della presente convenzione sarà competente il foro di Roma in via esclusiva

### **Art. 10**

La presente convenzione è redatta in n. 1 esemplare digitale che le Parti, sottoscrivendola digitalmente, dichiarano di approvare in ogni sua parte e per intero. L'imposta di bollo, se dovuta, sarà assolta in modo virtuale dall'Università che, a seguito di autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate provvederà a versare all'erario l'intero importo. La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 comma 2 del D.P.R. n. 131/1986, a cura e spese della parte richiedente

**PER IL SOGGETTO PROMOTORE  
IL DIRETTORE  
(Prof. I. Floris)**

**PER IL SOGGETTO OSPITANTE  
IL PRESIDENTE CREA  
(Prof. Andrea Rocchi)**